

POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
LIBRO MATRICOLA  
RESPONSABILITA' CIVILE/INCENDIO/FURTO  
ASSISTENZA

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI PINEROLO
P.ZA V. VENETO 1
10064 PINEROLO
C.F. 01750860015

e

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31/12/2011
Alle ore 24.00 del :	31/12/2014

Con scadenza dei periodi di assicurazione Successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31/12
------------------------	-------

DATI CONTRATTUALI	
Polizza N°	
Effetto	31/12/2011
Scadenza	31/12/2014
Durata	
Rateazione	
CIG	

DEFINIZIONI	
Contraente	L'Ente - nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore - appartenente alla Pubblica Amministrazione, che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Assicurato	L'Ente Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Proprietario	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà
Conducente	la persona fisica alla guida del veicolo
Tariffa	la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Legge	legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificata dal D.Lgs. 209/2005, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni
Regolamento	il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
Sinistro	La richiesta di risarcimento al verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892 - 1893 - 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

### ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 Cod. Civ., entro trentuno giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentunesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima si intende fissato in 60 giorni.

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

- Qualora l'appaltatore non assolve agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

- La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

### ART. 3 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

L'Impresa rinuncia a richiedere adeguamento del premio dell'assicurazione per l'intera durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente capitolato.

### ART. 4 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore al momento della stipulazione del contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 60° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

#### ART. 5 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per le stesse garanzie; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

#### ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso al netto delle imposte. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

#### ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza decorre dalle ore 24 del 31.12.2011 e scadrà alle ore 24 del 31.12.2014.

Il contratto ha durata di tre anni e cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo.

Si conviene inoltre che le parti hanno la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno tre mesi di anticipo.

Il COMUNE DI PINEROLO, inoltre, si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 120 (centoventi) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata

#### ART. 8 - GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende ne' delle spese di giustizia penali.

#### ART. 9 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell'Assicurato.

#### ART. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato e/o previsto, valgono le norme del codice civile e di legge attualmente in vigore

#### ART. 12 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., o telefax. Le comunicazioni tra le Parti possono anche avvenire anche per il tramite dell'eventuale Broker incaricato.

#### ART. 13 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa. L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

#### ART. 14 – STATISTICHE SINISTRI

La Società è tenuta a fornire all'Assicurato indicato in polizza le statistiche dei sinistri riservati/liquidati che evidenzia:

- la controparte,
- gli importi pagati e riservati,
- la tipologia
- lo stato per ciascun sinistro

- con frequenza semestrale a partire dalla data di decorrenza della polizza alle scadenze del 31 dicembre e del 30 giugno a mezzo tabulato predisposto dalla Compagnia delegataria, con penale di euro per ogni giorno di ritardo oltre il trentesimo successivo alle predette scadenze.

**ART. 15 – COASSICURAZIONE E DELEGA (operante solo nel caso di ripartizione del rischio)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro, ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile....., la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresе concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

#### **Gestione del contratto**

Alla società AON S.p.A. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker del Comune di Pinerolo iscritto alla Sezione B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell'art. 109, D.Lgs 209/2005 e s.m.i.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del broker sarà remunerata dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 4% del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA  
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore descritto nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e derivanti dall'occasionale impiego di lame spartineve.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traina un altro veicolo o ne è trainato.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

Qualora la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con un numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità civile per danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per danni derivanti da manovra a mano nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione

ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs.30/04/92 n° 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

### ART. 3 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di esecuzione della Legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni.

### ART. 4 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale é stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato

### ART. 5 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.



Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

#### ART. 6 - MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione.

Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata con massimale di:

€ 8.000.000,00. per tutti i veicoli ( € 6.500.000,00 per persona; € 1.500.000,00 per cose)

#### ART. 7 - MEZZI DA ASSICURARE COME DA ALLEGATO ELENCO

N.B. : Vista l'attuale indisponibilità degli attestati di rischio, ai fini della presentazione delle offerte per i veicoli con tariffa Bonus/Malus e TF, il conteggio dei premi dovrà fare riferimento alla tabella in calce per il B/M ed alla Tariffa Fissa senza Pejus per i restanti mezzi, fermo restando che si procederà al pagamento dei premi dovuti sulla base delle risultanze degli effettivi attestati di rischio.

**CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI  
NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA**

**A) Carico e scarico**

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

**B) RC dei trasportati**

L'impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

**C) Ricorso Terzi da Incendio**

L'impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 500.000,00.=

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

**D) Rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del contraente**

La Società assicuratrice rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona:

- a) che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;
- b) con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto;
- c) con patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro:

- 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo per i casi di cui alle lettere a) e b);
- 3 mesi dalla data del sinistro per il caso di cui alla lettera c);

La Società assicuratrice sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La Società assicuratrice sarà libera di esercitare altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore

**E) Rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e per danni da trasporto non conforme**

La Società Assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti dell'assicurato, sia esso persona fisica o società, quale proprietario o locatario (leasing) del veicolo garantito, nella eventualità che il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

Analogamente, la Società Assicuratrice rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Restano confermati i diritti di rivalsa che la Società avesse titolo a sostenere nei confronti del conducente.

La garanzia non opera:

- nel caso in cui l'assicurato fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa;
- qualora alla guida si trovi l'assicurato medesimo.

F) Rinuncia all'azione di rivalsa per danni provocati da conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

La Società assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti dell'assicurato nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) e successive modifiche.

CONDIZIONI SPECIALI

A) Bonus/Malus

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.93 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.93.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

B) Maggiorazione del premio per sinistrosità

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% .

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% .

Si intendono applicate le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.1993.

L'ASSICURATO

LA SOCIETA'

.....

.....

CAPITOLATO SPECIALE  
ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI  
(INCENDIO/FURTO/ASSISTENZA)

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

per IMPRESA O:  
SOCIETA'                      L'Istituto Assicuratore che presta la garanzia

per CONTRAENTE:              L'Ente - nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore - appartenente alla  
Pubblica Amministrazione, che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.;

per ASSICURATO:              la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di  
assicurazione;

per PROPRIETARIO:            l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del  
diritto di proprietà;

per CONDUCENTE:              la persona fisica alla guida del veicolo;

per TARIFFA:                      la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  
ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI

ART.1 - DENUNCIA DEI SINISTRI

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso scritto di sinistro alla Direzione dell'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, indicando: il luogo, la data dell'evento, le cause, le modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni, l'entità del danno e consegnare all'Agenzia o alla Direzione dell'Impresa la copia della denuncia del danno subito vistata dall'Autorità.

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il Contraente e/o l'Assicurato devono presentare l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso.

L'Impresa si riserva la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo o del natante danneggiato nonché di sostituire in tutto od in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di risarcire l'ammontare del danno, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo o del natante dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

In caso di sinistro causato da un danno totale ovvero nel caso l'Impresa intenda subentrare nella proprietà, il pagamento dell'indennizzo è subordinato al rilascio, da parte del Contraente e/o Assicurato e/o intestatario del mezzo, della procura a vendere relativa al veicolo o al natante.

ART. 2 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI

La liquidazione del danno deve avvenire entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali e l'Assicurato conferisce all'Impresa la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo. In ogni caso le operazioni dovranno concludersi, entro il termine dei 90 giorni previsti per la liquidazione del danno e indicato nel I comma del presente articolo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'atto di liquidazione.

Qualora il recupero del veicolo o del natante avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del furto, in tal caso la liquidazione del danno dovrà avvenire nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di ritrovamento del veicolo o natante.

Se invece l'Impresa ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di risarcimento.

Qualora l'Impresa rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne abbia notizia dall'Autorità. Ove l'Impresa abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo o del natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Impresa e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo

recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.

#### ART. 3 – RIPARAZIONI – REINTEGRAZIONI IN FORMA SPECIFICA

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il mezzo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dell'Impresa assicuratrice, purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

L'Impresa assicuratrice può concordare con l'Assicurato di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

In tal caso deve dare comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al 1° comma

#### ART. 4 – OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo danneggiato; per le spese relative si applica l'Art. 1914 del Codice Civile.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

#### GARANZIE INCENDIO ED EVENTI ACCIDENTALI

L'Impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo inclusi gli impianti, dispositivi ed attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati in conseguenza di:

- Incendio, fulmine, scoppio od esplosione, caduta di aeromobili e loro parti, cose da essi trasportate.

L'impresa, inoltre, risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli in conseguenza di atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale, atti di terrorismo.

L'assicurazione non opera quando il veicolo è portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti sopra indicati da persona che partecipi od intenda partecipare agli avvenimenti stessi.

L'Impresa assicuratrice risponde dei danni diretti e materiali cagionati a terzi a seguito di incendio con sviluppo di fiamma, di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e scoppio del serbatoio stesso fino alla concorrenza - per capitale, interessi e spese - di 500.000,00 per sinistro.

L'Impresa assicuratrice assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discute del risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa assicuratrice non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

La garanzia non opera:

- per i danni connessi alla circolazione e disciplinati dalla Legge;
- se l'evento sia dovuto ad operazioni, non conformi alle vigenti disposizioni di legge, di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi;
- se i danni sono stati prodotti a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
- per i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- se i terzi danneggiati non rientrano tra quelli considerati tali dall'Art. 4 della Legge n. 990/69 e successive modifiche nei confronti del Contraente e dell'Assicurato.





GARANZIA FURTO

L'Impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o in conseguenza di:

- furto tentato o consumato;
- rapina.

E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI A GARANZIA FURTO

- A) Eventi speciali e naturali. Danni materiali e diretti in conseguenza di allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione, mareggiata, neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina.. La Società, in caso di sinistro, non rimborserà somme superiori a € 5.000,00 per ciascun veicolo danneggiato
- B) Garanzia cristalli. Rottura accidentale di parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature. Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale.  
La garanzia previa presentazione di regolare fattura e' prestata sino a € 1.000,00 per ogni evento
- C) Rimborso spese di immatricolazione. L'Impresa garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo con il limite di € 500,00 qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Incendio o dalla garanzia Furto che ne determini la sua perdita totale.
- D) Garanzia contrassegno e tassa automobilistica. L'Impresa, in caso di sinistro che colpisca il veicolo assicurato a seguito di un evento previsto dalla garanzia Incendio-Eventi Accidentali o furto senza ritrovamento, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:
- al rateo di premio al netto delle imposte dell'assicurazione di Responsabilità civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
  - alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;
- E) Furto con ritrovamento L'Impresa, in caso di furto totale del veicolo assicurato rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:
- il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
  - il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;
  - le spese di viaggio per sé e per i suoi trasportati eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente fino alla concorrenza di € 250,00 complessive per sinistro.
- F) Soccorso vittime della strada L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per i danni materiali all'interno del veicolo conseguenti al trasporto di vittime di incidenti stradali
- G) Trasporto con ambulanza La Società rimborsa le eventuali spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito d'incidente da circolazione, dal luogo del fatto ai posti di Pronto Soccorso. La Società ne rimborsa fino alla concorrenza di € 1.000,00

- H) Perdita di chiavi La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino al limite di € 250,00 per evento, le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o bloccaggio del sistema antifurto.
- I) Garanzia bagagli In caso di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente, che comporti la perdita totale del veicolo assicurato, la Società rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di € 500,00 per evento. La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati. Sono esclusi dalla garanzia il denaro, titoli di credito, gioielli e gli oggetti di metallo prezioso.

#### DELIMITAZIONE ASSICURAZIONE VEICOLI COMPOSITI

Si intendono compresi in garanzia gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sul mezzo assicurato, sempreché il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

Nel caso di " veicolo composito", composto cioè da "veicolo motrice" e "veicolo rimorchio", le garanzie prestate si intendono valide solo per il "veicolo motrice".

GARANZIA ASSISTENZA (Valida esclusivamente per le autovetture)

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'impresa si obbliga, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato (Il conducente del veicolo, purché autorizzato all'uso dello stesso, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso), entro i limiti stabiliti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro o di un infortunio stradale.

Tale aiuto consiste in prestazioni in natura che sono materialmente erogate tramite la Centrale Operativa con la quale l'impresa ha stipulato apposito contratto.

Tutte le prestazioni sottoriportate sono operanti per eventi connessi direttamente all'utilizzo del veicolo.

2) ESTENSIONE TERRITORIALE

Per le prestazioni agli assicurati quando l'Assicurato si trova in Italia, nel continente europeo e negli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

3) ESCLUSIONI

L'assistenza non è operante:

- . salva specifica pattuizione, per i Sinistri e gli Infortuni stradali determinati da uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche o insurrezione;
- . nei Paesi in cui sussistano situazioni di guerra, dichiarata o non;
- . per i Sinistri e gli Infortuni stradali derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- . per i Sinistri e gli Infortuni stradali derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- . se la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- . quando il Veicolo è ricoverato in box o rimessa;
- . in caso di dolo di terzi, dell' Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
- . in caso di Infortuni stradali sofferti in conseguenza di delitti di natura non colposa commessi dall' Assicurato;
- . se il conducente non è abilitato a condurre il Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.

La garanzia tuttavia è comunque operante se al momento del Sinistro:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;

- il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.

4) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'assistenza viene prestata esclusivamente tramite la preventiva richiesta telefonica alla Centrale operativa.

Devono essere comunicati i seguenti dati:

- . Codice prodotto Assistenza;

- . generalità dell' Assicurato;
- . luogo presso il quale l'assistenza deve essere prestata;
- . numero di targa del Veicolo;
- . tipo di intervento richiesto.

Inoltre, per l'invio dei ricambi originali:

- . marca, modello ed anno di costruzione del Veicolo;
- . tipologia del pezzo di ricambio;
- . dati e recapito dell'officina incaricata delle riparazioni.

La Centrale operativa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'Assicurato è tenuto a fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

In caso di prestazioni rese a seguito di Infortunio stradale, la Centrale operativa può controllare, a mezzo dei propri incaricati, le condizioni di salute dell' Assicurato; a tal fine, l'Assicurato ha l'onere di consentire agli incaricati di prendere visione della sua cartella clinica.

Ogni diritto derivante dal presente contratto deve essere esercitato dall' Assicurato, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.

#### 5) LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

Poichè l'assistenza viene prestata esclusivamente tramite la preventiva richiesta alla Centrale operativa, l'Impresa non riconosce indennizzi per l'assistenza non richiesta con tale modalità.

Gli interventi di assistenza sono organizzati direttamente dalla Centrale operativa, salvo il caso in cui la stessa autorizzi l'Assicurato a provvedere direttamente: in questo caso devono pervenire all'Impresa i giustificativi in originale delle spese sostenute.

#### 6) PRESTAZIONI

##### 6.1) INVIO DI UN MECCANICO

La Centrale Operativa., in caso di Sinistro che ha causato danni, a giudizio della Centrale operativa stessa, riparabili nel luogo in cui il Sinistro si è verificato, invia un meccanico dotato dell'attrezzatura adatta ad eseguire le riparazioni.

L'impresa tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera del meccanico.

Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.

##### 6.2) TRAINO IMMEDIATO

La Centrale Operativa., in caso di Sinistro, invia sul posto un mezzo di soccorso, il quale effettua il trasporto del Veicolo all'officina più vicina. L'impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative.

##### 6.3) TRAINO A LUNGA DISTANZA

La Centrale Operativa, in caso di Sinistro, qualora l'officina più vicina non sia in grado di eseguire le riparazioni, incarica un mezzo di soccorso di effettuare

il traino del Veicolo, a scelta dell' Assicurato:

- . fino alla più vicina officina attrezzata per la riparazione;

oppure

. fino alla più vicina officina autorizzata dalla casa costruttrice;

oppure

. fino all'Abitazione dell'Assicurato. L'impresa tiene a proprio carico

le spese relative fino ad un importo massimo di euro 500.00

#### 6.4 RECUPERO DA FUORI STRADA

Qualora in caso di Sinistro il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e non possa ritornarvi autonomamente, la Centrale operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

L'impresa tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di euro 500,00 per Sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell' Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

#### 6.5 AUTOVETTURA SOSTITUTIVA FINO A DIECI GIORNI E TRASFERIMENTI IMPREVISTI

La Centrale operativa, in caso di Sinistro che renda il Veicolo indisponibile, inutilizzabile per più di 12 ore consecutive:

. mette a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva di cilindrata compresa tra i 1300 ed i 1600 c.c., con percorrenza chilometrica illimitata.

L'impresa tiene a proprio carico le spese relative al noleggio per i primi dieci giorni a partire dalla data indicata dall'Assicurato, purché entro un mese dalla data del Sinistro.

L'impresa tiene inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti necessari all'assicurato per ritirare l'autovettura sostitutiva.

Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.

oppure

provvede a proprie spese al rientro all'Abitazione degli Assicurati o, a loro scelta, alla prosecuzione del viaggio fino alla destinazione.

#### 6.6 CENTRALE OPERATIVA

La Centrale Operativa, a disposizione degli Assicurati 24 ore su 24, tutto l'anno, fornisce:

. informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di sinistro (CID) ed indicazioni sulle prime operazioni da compiere;

. informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti il Veicolo indicato in Polizza;

. recapiti e reperibilità di carrozzerie;

. recapiti e reperibilità di officine e ricambisti;

. consigli utili ed informazioni su centri di pronto soccorso, ospedali pubblici e privati;

. informazioni su medici generici, specialisti, farmacie di zona.

#### 6.7) TRASFERIMENTO SANITARIO

La Centrale Operativa., in caso di Infortunio stradale dell' Assicurato, mette in contatto la propria Equipe medica con i medici curanti sul posto. L'Equipe medica, sulla base delle informazioni ottenute, valuta il quadro clinico dell' Assicurato e dispone il trasferimento di quest'ultimo, in alternativa:

. presso un centro ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso;

. presso un Ospedale italiano, se si trova all'estero;

- . presso un Ospedale vicino alla sua Abitazione;
- . presso la sua Abitazione.

L'Equipe medica:

- . indica il mezzo di trasporto più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo di linea eventualmente barellato, vagone letto di prima classe, ambulanza o altro); l'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi del continente europeo ed agli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo;
- . prescrive, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o paramedico specializzato.
- . dispone l'accompagnamento dell'Assicurato da parte di una persona di sua fiducia, presente sul posto nel momento in cui il trasferimento ha inizio, se le condizioni di salute dell' Assicurato stesso lo richiedono.

L'impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative.

#### 6.8) CONSULENZA MEDICA

Qualora a seguito di Infortunio stradale l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto con l'Equipe medica della Centrale Operativa che valuterà quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

#### 6.9) SPESE LEGALI

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa. pagherà l'onorario di un legale fino ad un massimo di € 1.600,00 per sinistro

#### 6.10) INVIO DI UN AUTISTA

Qualora in seguito ad un Infortunio stradale, l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del Veicolo, oppure, all'estero, al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo stesso al domicilio dell' Assicurato.

L'impresa tiene a proprio carico l'onorario dell'autista. Resta invece a carico dell' Assicurato ogni altro tipo di spesa.

#### 6.11) PERNOTTAMENTI IMPREVISTI

La Centrale Operativa, in caso di Sinistro o di ricovero in Ospedale di un Assicurato in seguito ad un Infortunio stradale, riserva presso un hotel le camere necessarie agli Assicurati, con trattamento di pernottamento e prima colazione.

La struttura alberghiera sarà selezionata il più vicino possibile al luogo del Sinistro, di riparazione del Veicolo o di ricovero.

Gli hotel selezionati saranno di categoria minima tre stelle o equivalenti, salvo che gli Assicurati non concordino con la Centrale Operativa di soggiornare in strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo in cui il Sinistro o il ricovero si sono verificati.

L'impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative alle prime tre notti successive al verificarsi del Sinistro o del ricovero, nonché al trasferimento degli Assicurati all'hotel.

#### 6.12) ANTICIPI DI DENARO

##### 6.12.1) Anticipo spese di prima necessità

La Centrale Operativa, in caso di Sinistro, anticipa:

- . un importo massimo di euro 2.600 per esigenze imprevedibili, ma documentate, attinenti al Veicolo;
- . l'importo per cauzioni ed estensioni obbligatorie di garanzia richieste dall'autonoleggiatore, fino a euro 550, se l'Assicurato usufruisce della garanzia Autovettura sostitutiva.

La Centrale Operativa, in caso di Sinistro avvenuto all'estero, anticipa:

- . l'importo necessario alla costituzione della cauzione cosiddetta "penale" richiesta dalle Autorità per concedere la libertà provvisoria all'Assicurato, fino a euro 5.200;
- . l'importo necessario -fino a euro 5.200- alla costituzione della cauzione cosiddetta "civile" che sia richiesta a garanzia per:
  - il risarcimento dei danni causati a terzi in relazione all'uso del Veicolo indicato in Polizza;
  - il pagamento delle relative spese giudiziarie;
  - il pagamento di multe o ammende eventualmente comminate all'Assicurato in occasione del Sinistro.

. l'importo necessario al dissequestro del Veicolo, fino a euro 2.600.

6.12.2) Anticipo spese legali In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Sinistro la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa l'onorario di un legale fino ad un massimo di euro 550.

6.12.3) Anticipo spese mediche

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio stradale, debba sostenere delle spese mediche impreviste, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, la Centrale Operativa anticipa gli importi dovuti per il pagamento delle parcelle mediche e degli articoli sanitari prescritti fino ad un importo massimo di euro 1.000,00 per Sinistro.

La prestazione non è operante:

- se il trasferimento di valuta all'Estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- se l'Assicurato non è in grado di fornire alla Centrale operativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

Al rientro l'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.

6.13) ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO

La Centrale operativa, in caso di decesso dell'Assicurato conseguente ad Infortunio stradale si incarica di effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, dopo aver espletato le formalità necessarie.

La Centrale Operativa provvede inoltre all'inumazione provvisoria o definitiva sul posto, quando le disposizioni locali lo impongano.

L'impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative, con il solo limite di euro 1.000,00 per l'acquisto di un feretro. Sono escluse le spese di qualsiasi natura relative alla cerimonia.

6.14) RECUPERO DEL VEICOLO

La Centrale Operativa, in caso di Sinistro che ha reso il Veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive:

- . organizza ed effettua il trasporto del Veicolo fino all'officina più vicina all'Abitazione o alla Destinazione prescelta.

L'Impresa tiene a proprio carico tutte le spese, comprese le eventuali spese di parcheggio relative al periodo intercorrente tra il giorno del Sinistro ed il giorno in cui il trasportatore provvede al ritiro del Veicolo;

- . organizza, per il recupero del Veicolo, il viaggio dell'Assicurato o di una persona da lui designata, in alternativa al trasporto e qualora il Veicolo stesso sia in condizione di circolare. L'impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio di sola andata verso il luogo delle riparazioni.

6.15) VIAGGIO DI UN FAMILIARE

La Centrale Operativa, in caso di ricovero in Ospedale di un Assicurato in seguito ad un Infortunio stradale per un periodo che i medici curanti prevedono superiore a 10 giorni, organizza e provvede al viaggio di un familiare residente in Italia che desideri recarsi ad assisterlo.

La Centrale Operativa mette a disposizione un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e si fa carico delle relative spese.

6.16) ASSISTENZA AMMINISTRATI VA AL VEICOLO

La Centrale Operativa in caso di Sinistro all'estero:

- . gestisce tutte le operazioni necessarie al dissequestro del Veicolo;
- . gestisce le operazioni necessarie all'abbandono in loco del Veicolo (demolizione e/o smontaggio), qualora il valore residuo di quest'ultimo sia inferiore alle spese previste per il trasporto all'Abitazione. Il valore residuo del Veicolo dopo il Sinistro viene determinato sottraendo dal valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro l'importo preventivato per le eventuali riparazioni.

L'Impresa tiene a proprio carico le spese per il dissequestro e per l'abbandono legale.

Ogni altra spesa è a carico dell' Assicurato.

6.17) INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Qualora, in caso di ricovero in Ospedale, di fermo o di arresto in seguito ad incidente stradale all'estero, l'Assicurato necessita di un interprete, la Centrale Operativa Vi provvede.

L'impresa tiene a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.



ELENCO VEICOLI

n	veicolo assicurato	targa / telaio	IMM	tariffa Rca (classe B/M)	RCA	Valore assicurato 2012 ARD I/F/ESP/AT M
1	Brava 1.6SX 5p	BR389XC	2000	10	si	
2	Panda 900 ie	BR716XC	2000	4	si	
3	Panda citivan	TO78114V	1993	6	si	
4	Fiat Ducato 1D	TO39723E	1986	TF	si	
5	Fiat Iveco Bus 35 posti	TO53730S	1992	T F	si	
6	Fiat Daily	TO66644E	1986	T F	si	
7	Scudo combi	DA042LG	2006	T F	si	21.627,00
8	Panda 4x4	TO95733N	1990	1	si	
9	Fiat Iveco A45	AH678SL	1995	T F	si	
10	Panda 1.	TO78115V	1993	1	si	
11	Tempra SW 1.4	AH062SS	1995	1	si	
12	Panda citivan	BV083HT	2001	TF	si	
13	Punto 1.2 3P EL	BV906HS	2001	5	si	
14	Fiat Iveco 100E18	BF757DR	1999	T F	si	
15	Panda 4x4	BP294HX	2000	11	si	
16	Ape Cabinato	AM12198	2000	TF	si	
17	Panda Trekking	BX140FL	2001	5	si	
18	Panda 4x4	BP495HH	2000	1	si	
19	Fiat Strada	BX410GD	2001	T F	si	
20	Trattore	TO68329	1991	T F	si	
21	Ape Scoperto	AM76457	2000	T F	si	

n	veicolo assicurato	targa / telaio	IMM	tariffa Rca (classe B/M)	RCA	Valore assicurato 2012 ARD I/F/ESP/AT M
22	Fiat Ducato Maxi 2.5 Strade	TO21419S	1991	TF	si	
23	Piaggio porter	CK592HV	2003	TF	si	
24	Rimorchio	AC44858	2003	TF	si	
25	Fiat multipla	CM838HG	2004	8	si	
26	Opel	AB366TB	1994	9	si	
27	Mercedes Vario	CV845KR	2005	TF	si	
28	Punto	DF656BB	2007	14	si	4.600,00
29	Punto	DF657BB	2007	14	si	4.600,00
30	Punto	DF658BB	2007	11	si	4.600,00
31	Fiat Scudo	DL475WT	2007	TF	si	11.160,00
32	Fiat Scudo	DL476WT	2007	TF	si	11.160,00
33	Kawasaki Versis cc.650	CX85969	2008	12	si	7.560,00
34	Kawasaki Versis cc.650	CX85970	2008	12	si	7.560,00
35	Punto 3° serie	DV656KF	2009	13	si	4.500,00
36	Fiat Panda	DW092HG	2009	13	si	6.200,00
37	Fiat Doblò	DY738DJ	2009	14	si	18.500,00
38	Fiat Bravo	YA918AA	2010	14	si	12.900,00
39	Fiat Bravo	YA989AG	2010	14	si	19.800,00
40	Fiat Sedici	YA988AG	2010	14	si	11.500,00
41	Iveco 65	DW777HM	2009	T F	si	114.696,00
42	Ford Transit	CV020KL	2005	T F	si	
43	Citroen Nemo	DM564ZX	2008	T F	si	6.299,00

